

Stop al lavoro, in condizioni di caldo estremo o anomalo in determinate fasce orarie, nei **cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica.**

Anche quest'anno con un'ordinanza regionale, scatta in Emilia-Romagna - a partire da **mercoledì 2 luglio** - il divieto di lavorare in particolari settori, in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, **dalle ore 12.30 alle ore 16**, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del **rischio** segnalano un livello 'Alto'.

La misura resta **in vigore fino al 15 settembre 2025**, salvo revoca anticipata.

La Regione nonostante le numerose azioni dissuasorie da parte delle Organizzazioni datoriali che non vedono lo strumento dell'ordinanza come davvero utile ma che ritengono che i protocolli nazionali di recente emanazione abbinati alle buone pratiche già applicate dalle aziende nei rispettivi siti ed elencate nei DVR siano lo strumento più efficace allo scopo, ha ritenuto necessario emanare il provvedimento in esame.

La prolungata esposizione al sole rappresenta certamente un pericolo per la salute dei lavoratori, perché può causare stress termico e colpi di calore con esiti talvolta anche gravi, tuttavia altre regioni hanno fatto scelte diverse.

“Benché in Emilia-Romagna molte aziende si siano già attivate per trovare soluzioni adeguate, servirebbe un atto in grado di garantire omogeneità delle misure sul territorio regionale e piena tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, compresa la possibilità di astensione dal lavoro nelle ore più calde della giornata.

Gli aspetti fondamentali sono la flessibilità in entrata e in uscita dal luogo di lavoro, la rimodulazione degli orari, prevista peraltro dalla contrattazione”.

L'ordinanza

La misura prevede che è fatto divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle **ore 12.30 alle ore 16**, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nonché nei piazzali della logistica (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), ad ogni lavoratrice e lavoratore, senza alcuna differenza di ruoli, inquadramento e applicazione contrattuale, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet <https://app.workclimate.it/ordinanza-caldo-lavoro> - riferita a: 'lavoratori esposti al sole' con 'attività fisica intensa' ore 12 - segnali un livello di rischio "Alto". L'Inail, nell'ambito del progetto **Workclimate** (Inail-Cnr), ha reso disponibile

sul sito web <https://app.workclimate.it/ordinanza-caldo-lavoro> le **mappe nazionali di previsione del rischio** di esposizione al caldo, al fine di contenere tale rischio per i lavoratori, tanto più per chi svolge attività fisica intensa.

Con riferimento alle attività svolte dai **concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità e pronto intervento**, i datori di lavoro adottano idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare le prestazioni dei servizi pubblici essenziali.

La mancata osservanza degli obblighi indicati dall'ordinanza comporterà le sanzioni previste per legge (art. 650 c.p.), se il fatto non costituisce più grave reato.

L'ordinanza è **pubblicata sul sito della Regione Emilia-Romagna** al link <https://www.regione.emilia-romagna.it/stop-al-lavoro-in-condizioni-di-caldo-estremo> (dove è possibile scaricarla e dove saranno pubblicate tutte le ulteriori informazioni) e sarà trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai prefetti e a tutti sindaci dei comuni emiliano-romagnoli, alle Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dei datori di lavoro e delle associazioni di categoria.

Sono fatte salve tutte le specifiche a suo tempo già chiarite con l'ordinanza dello scorso anno.



Confederazione
Italiana
Agricoltori
Emilia-Romagna

Bologna, li 01/08/2024

Alla C.A.

Aziende CIA

Oggetto: Ordinanza regionale divieto di Lavoro per Caldo- FAQ

A seguito dell'ordinanza regionale N. 101 del 26 luglio us numerose sono state le richieste di chiarimento portate all'attenzione della Regione da parte di Cia Agricoltori Italiani per conto dei propri associati, alle prese con un testo assai generico e ricco di dubbi interpretativi.

In particolare è stata predisposta una pagina specifica sul sito con le FAQ.

Riportiamo di seguito quelle di maggiore interesse:

COSA SI INTENDE PER ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE?

Si intende lo **svolgimento di attività lavorativa sotto diretto irraggiamento solare, non transitorio ma protratto nel tempo, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16.00.**

COME CI SI RENDE CONTO DI ESSERE IN PRESENZA DI UN RISCHIO ALTO?

Potrà essere consultato il seguente link <https://app.workclimate.it/ordinanza-caldo-lavoro>

Inserendo il nome della località in cui verrà espletata l'attività lavorativa.

Questa ricerca restituirà quindi la previsione a 3 giorni del rischio caldo per un lavoratore sano (senza condizioni individuali di suscettibilità termiche), non acclimatato al caldo, esposto al sole alle ore 12:00 e impegnato in un'attività fisica intensa.

Laddove per una o più di queste giornate comparirà un rischio alto, si rientrerà nell'ambito di applicazione dell'Ordinanza N. 101 del 26 luglio 2024.

IL LAVORO IN UN PARCO ALL'OMBRA E' SOGGETTO ALLE RESTRIZIONI?

Non si ritiene che il lavoro all'ombra sia oggetto delle restrizioni previste dall'ordinanza ma che **rientri nei casi in cui il datore di lavoro deve valutare il rischio** e attuare le misure di prevenzione come indicato dal documento regionale "[La prevenzione del rischio da stress di calore negli ambienti di lavoro](#) pubblicato sul sito Salute della Regione Emilia-Romagna al link [Prevenzione da alte temperature nei luoghi di lavoro — Salute \(regione.emilia-romagna.it\)](#)

IL LAVORO SU MACCHINE MOVIMENTO TERRA CABINATE E' SOGGETTO ALLE RESTRIZIONI?

Non si ritiene che il lavoro su macchine movimento terra cabinate sia oggetto delle restrizioni previste dall'ordinanza ma che **rientri nei casi in cui il datore di lavoro deve valutare il rischio** e attuare le misure di prevenzione come indicato dal documento regionale "[La prevenzione del rischio da stress di calore negli ambienti di lavoro](#) pubblicato sul sito Salute della Regione Emilia-Romagna al link [Prevenzione da alte temperature nei luoghi di lavoro — Salute \(regione.emilia-romagna.it\)](#)



Confederazione
Italiana
Agricoltori
Emilia-Romagna

LA PRESENZA DI COPERTURE COME TETTOIE O RETI CONSENTE DI EVITARE L'ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE?

Tettoie o eventualmente reti, **a condizione che consentano un adeguato ombreggiamento degli operatori**, costituiscono misure adeguate che concorrono all'evitamento di un'esposizione prolungata al sole.

NELL'ORDINANZA RIENTRA IL LAVORO IN STALLA CON APERTURE LATERALI OVVERO CANTINA O CASEIFICIO?

No, le tipologie di attività sopramenzionate non rientrano nell'ambito di applicazione dell'Ordinanza n. 101 del 26 luglio 2024. I lavori interessati al divieto sono infatti quelli nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, comportanti un'esposizione prolungata al sole.

IN CASO DI UTILIZZO DI ATTREZZATURE (AD ESEMPIO MACCHINA RACCOLTA PATATE OVE L'OPERATORE E' SEDUTO CON TETTuccio PIU' AMPIO DELLA MACCHINA STESSA MA LAVORA IN PIENO CAMPO) SI E' SOGGETTI ALL'ORDINANZA?

L'utilizzo di attrezzature con tettuccio, quale quella riportata nel quesito ed **a condizione che consenta un adeguato ombreggiamento dell'operatore**, può essere considerata misura adeguata, che concorre all'evitamento di un'esposizione prolungata al sole.

L'UTILIZZO DEL TRATTORE CON CABINA CLIMATIZZATA E' SOGGETTO ALL'ORDINANZA?

L'utilizzo di trattore con cabina climatizzata è **misura adeguata**, che permette di mitigare l'esposizione a microclima caldo e che concorre all'evitamento di un'esposizione prolungata al sole.

I LAVORATORI OGGETTO DELL'ORDINANZA SONO SOLO QUELLI SUBORDINATI?

No, si ritiene che l'ordinanza sia da intendersi estesa a chiunque svolga lavoro nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, senza pertanto che facciano testo nell'applicazione eventuali differenze di ruoli e/o di inquadramento contrattuali.

IL SITO WORKCLIMATE CLASSIFICA L'ATTIVITA DI RACCOLTA FRUTTA E VERDURA COME ATTIVITA A RISCHIO MODERATO. TALI ATTIVITA' SI CONSIDERANO ESCLUSE DALL'ORDINANZA?

No. Il livello di dispendio energetico di una attività lavorativa non costituisce elemento dirimente nell'inclusione, o meno, nel campo di applicazione dell'ordinanza. Lo è invece la tipologia del lavoro svolto; **nella fattispecie, la raccolta di frutta e verdura rientra nel settore agricolo e, in ragione di ciò, nell'ambito di applicazione dell'Ordinanza**

I LAVORATORI CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITA (IN MODO PARTICOLARE GLI ADDETTI ALLA RACCOLTA DELLA FRUTTA) SU APPOSITA PIATTAFORMA PROTETTA DA TENDA PARASOLE RIENTRANO NELL'ORDINANZA?

L'utilizzo di tende parasole **può essere una misura adeguata**, che concorre all'evitamento di un'esposizione prolungata al sole.



Confederazione
Italiana
Agricoltori
Emilia-Romagna

SE L'AZIENDA FORNISCE COPRICAPO E BEVANDE I LAVORATORI POSSONO LAVORARE?

No. Serviranno ulteriori misure che evitino l'esposizione prolungata al sole per poter lavorare.

Resta naturalmente fermo l'obbligo in capo al datore di lavoro di valutare il rischio e di attuare le misure di prevenzione e protezione, come indicato dal Documento regionale "[La prevenzione del rischio da stress di calore negli ambienti di lavoro](#)

" pubblicato sul sito Salute della Regione Emilia-Romagna al link [Prevenzione da alte temperature nei luoghi di lavoro — Salute \(regione.emilia-romagna.it\)](#).

Certi di aver chiarito molti dei dubbi rilevati, i nostri uffici rimangono a disposizione per verificare ulteriori casistiche.

Cordiali saluti

Resp.le Lavoro
D.ssa Stefania Flammia CdL

ALLEGATI:

- Indicazioni per i lavoratori
- Indicazioni per i Datori di lavoro